

Ricorso presentato il 18 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-344/12)

(2012/C 287/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e G. Conte, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— dichiarare che, non avendo adottato nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla decisione C(2009) [8112] del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dall'art. 288 TFUE;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione ha ad oggetto la mancata esecuzione da parte della Repubblica italiana della decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato illegali a favore della società Alcoa.

Da un lato, ai sensi dell'articolo 4 della decisione in causa, l'Italia doveva comunicare alla Commissione l'importo complessivo dell'aiuto da recuperare, le misure adottate e previste per conformarsi alla decisione e i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto, entro il 20 gennaio 2010. Dall'altro, in forza del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della stessa decisione, l'Italia era tenuta a procedere al recupero dell'aiuto presso il beneficiario entro il 20 marzo 2010.

Alla data dell'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per adempiere tali obblighi.

Ricorso presentato il 19 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-345/12)

(2012/C 287/50)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— dichiarare che la Repubblica italiana, non prevedendo l'obbligo di mettere a disposizione un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile in conformità a quanto disposto e alle condizioni previste dagli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 della medesima direttiva, in combinato disposto con l'articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ⁽²⁾;

— dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo notificato tutte le misure di recepimento dell'articolo 9, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della medesima direttiva, in combinato disposto con l'articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2002/91/CE è scaduto il 4 gennaio 2006. Il termine per la trasposizione degli artt. 7-9 di tale direttiva è scaduto il 4 gennaio 2009 e, secondo la Commissione, l'articolo 28 della direttiva 2010/31/UE, che consente di posticipare l'applicazione dell'obbligo di mettere a disposizione attestati di certificazione energetica, non ricomprende i certificati già rilasciati o da rilasciare sulla base dell'articolo 7, n. 1, di tale direttiva.

Alla data dell'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva.

⁽¹⁾ GU 2003, L 1, pag. 65.

⁽²⁾ GU L 153, pag. 13.

Impugnazione proposta il 19 luglio 2012 dalla DMK Deutsches Milchkontor GmbH (già Nordmilch AG) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012, causa T-546/10, Nordmilch AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-346/12 P)

(2012/C 287/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DMK Deutsches Milchkontor GmbH (già Nordmilch AG) (rappresentante: W. Berlit, Rechtsanwalt)